

STATUTO

Art.1) Denominazione

E' costituita tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs.n.117 del 3.7.2017 e successive modifiche, una associazione avente la denominazione "Laboratorio della Conoscenza - Carlo Corchia" (LabCo-Carlo Corchia) APS, d'ora in avanti "Associazione".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore¹ continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore, iscrizione che verrà conseguita appena maturati i requisiti.

Art.2) Scopo e finalità

L'Associazione non persegue scopi di lucro, bensì finalità scientifiche, culturali, civiche e solidaristiche, sempre allo scopo di una utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, di una o più delle attività di interesse generale più avanti indicate in dettaglio, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha lo scopo di garantire spazi culturali per affrontare, sulla base di un'analisi dei dati epidemiologici, tematiche inerenti la promozione e tutela della salute materno-infantile, nella sua accezione più vasta. Spazi culturali per raccogliere idee e pensieri innovativi per le scienze epidemiologiche con il contributo non solo di professionisti operanti nell'area sanitaria ma anche in discipline che possano concorrere ad una lettura e interpretazione della complessità che caratterizza la realtà.

La denominazione "Laboratorio della Conoscenza – Carlo Corchia" si riferisce, nelle sue componenti, a:

- il "laboratorio": vuole essere un cantiere aperto e fa riferimento alla volontà e alla potenzialità di costruire iniziative e di vivere esperienze su cui riflettere e far riflettere. Non si percepisce, né vuole e essere percepito, come un gruppo di intellettuali che elabora qualcosa da insegnare. In realtà l'idea è di ricercare, sperimentare e costruire qualcosa di innovativo per azioni e progetti di epidemiologia attiva.
- "conoscenza": una realtà culturale in divenire, che cerca e crea spazi, tempi e strumenti, per riflettere su aspetti della cultura:
 - "la cultura nella cultura" tenendo in considerazione il contesto storico, sociale e politico contemporaneo;
 - "la cultura come prodotto". Il laboratorio lavora "per produrre cultura", cioè per sperimentare cose nuove e per realizzare cambiamenti in quegli ambiti dominati da individualismo, separazione, esclusione.
- "Carlo Corchia": l'Associazione è costituita al fine di ricordare la figura di Carlo, medico neonatologo ed epidemiologo, e il suo metodo di lavoro caratterizzato da: curiosità culturale, rigore scientifico ed etico, confronto dialettico, gentilezza nel modo di esporre il proprio pensiero.

Obiettivi specifici dell'Associazione sono:

- promuovere un confronto multidisciplinare al fine di definire, sulla base dell'analisi dei dati, interventi atti a migliorare la promozione e la tutela della salute materna, feto-neonatale e delle epoche di vita successive;
- promuovere e diffondere conoscenze e riflessioni sulla promozione e tutela della salute della madre e del bambino, garantendo l'integrazione tra le migliori conoscenze scientifiche disponibili e la valorizzazione della specificità della famiglia e del suo contesto di vita;
- rendere disponibili e trasparenti i processi di produzione, validazione, disseminazione e valutazione della scienza, attraverso la verifica e la riproducibilità delle ricerche (adesione ai principi di Scienza Aperta).
- Ogni attività di supporto alla promozione e tutela della salute materna, feto natale e del bambino in tutte le sue accezioni.

Art.3) Attività

L'Associazione persegue tali obiettivi attraverso:

- organizzazione di manifestazioni scientifiche, anche telematiche, su tematiche specifiche e multidisciplinari, ovvero su temi caratterizzati da analisi di dati e metodologia. Tali manifestazioni hanno lo scopo di produrre documenti e materiali da sottoporre a Istituzioni e/o Società scientifiche e/o cittadinanza, ovvero di costituire la base per l'organizzazione di eventi di formazione da parte dell'Associazione stessa.
- attività di formazione, basate su provate ed efficaci metodologie formative, adeguatamente valutate. In particolare la formazione avrà come principale obiettivo la formazione alla ricerca in epidemiologia e corsi sui principi di etica nella ricerca;
- elaborazione e promozione di progetti di ricerca e trials clinici anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organismi privati e no-profit regionali, nazionali ed internazionali;
- istituzione di un sito web in cui inserire informazioni di carattere amministrativo giuridico, gli obiettivi dell'Associazione, annunci di iniziative, documenti prodotti dall'Associazione o Agenzie, Società scientifiche o Istituzioni, e newsletter
- attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- in via secondaria e strumentale, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- al fine di garantire la piena riuscita del programma potrà avvalersi della collaborazione di enti esterni ed esercitare attività diverse nei termini previsti all'art.6 DLgs 117/2017.

L'Associazione si propone di armonizzare la sua attività con quella di altri enti e Associazioni culturali aventi finalità simili e/o ogni attività idonea, ovvero di supporto alle proprie con cui stabilire rapporti di collaborazione e partecipazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.¹ La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4) Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di _3.000_____ euro.²

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote e dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili, immobili, materiali ed immateriali che comunque vengano in possesso dell'Associazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio notificherà a mezzo di lettera o avviso su pubblicazione dell'Associazione, a tutti i soci le quote sociali stabilite per l'esercizio in corso.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5) Sede

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Firenze _____ potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art.6) Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art.7) Associati

La Associazione è formata da un numero degli associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono soci ordinari i soci fondatori e quelli ammessi, dal Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- un curriculum vitae aggiornato alla data della domanda;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'adesione ai principi fondamentali della Costituzione italiana, con particolare riferimento alla universalità dei servizi preposti alla promozione e tutela della salute, al contrasto di ogni forma di discriminazione sociale e alla promozione di interventi per contrastare le diseguaglianze.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.8) Perdita della qualifica di associato

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il richiedente si impegna alla piena osservanza dello Statuto sociale dell'Associazione e di ogni altro regolamento o prescrizione emanata dagli organi sociali. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o causa mortis.

L'esclusione per causa grave avviene mediante deliberazione degli organi associativi, sentito l'interessato, e si verifica laddove - in via esemplificativa e non esaustiva - l'associato non adempia agli obblighi del presente Statuto, ovvero dei Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, ovvero qualora l'associato arrechi pregiudizio all'associazione, causi perdite patrimoniali e/o non patrimoniali, ovvero per impossibilità sopravvenuta di fornire il proprio contributo personale, per perdita dei requisiti per l'ammissione, per indegnità morale

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Gli organi della Associazione sono:

- 1 l'assemblea dei soci
- 2 l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)
- 3 Il Tesoriere

Il consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo di sei membri a un massimo di 15 .

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 12 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Corchia Donatella

Vice-Presidente: Gangemi Michele

Segretaria: Di Tommaso Mariarosaria

Consigliere: Basevi Vittorio

Consigliere: Bellù Roberto

Consigliere: Donzelli Gianpaolo

Consigliere: Facchinetti Fabio

Consigliere: Gagliardi Luigi

Consigliere: Gargano Giancarlo

Consigliere: Panei Pietro

Consigliere: Vergani Patrizia

Tesoriere: Dante Baronciani

3 l'organo di controllo nella persona di un Revisore iscritto all'Albo dei Revisori o di un Sindaco unico o collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nei casi prescritti dalla legge.

Art.10) Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può intervenire facendosi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce alla convocazione. Sono ammesse massimo due deleghe per associato.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee dovranno essere convocate con preavviso di dieci giorni, a cura del Presidente, con comunicazione inviata al domicilio risultante dal libro degli associati, mediante lettera o e-mail e/o qualsiasi altro mezzo che permetta di avere conferma di ricevimento, con l'indicazione del luogo, dell'orario e/o dei mezzi di comunicazione in caso di collegamento videotelefonico.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, sempre, comunque, in Europa (UE). Può essere svolta anche in video teleconferenza laddove presenti nello stesso luogo di convocazione e svolgimento il Presidente e il segretario che dovranno accertarsi dell'identità e della presenza a distanza degli associati.

L'assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. *oppure....* per l'approvazione del rendiconto nei termini di legge.

Ad essa spetta: l'approvazione dei bilanci e rendiconti consuntivi, da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e preventivi; la ratifica dell'importo delle quote sociali deliberate dal Consiglio; la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti e/o dell'Organo di Controllo; l'approvazione del programma annuale e le altre questioni che il Consiglio riterrà di sottoporle. Delibera inoltre sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; sull'emissione e modifiche dei regolamenti dell'Associazione L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Associazione e sugli altri oggetti attribuiti e previsti per legge.

In assemblea votano, con la scheda inviata a domicilio, o con altra consegnata in sostituzione, i soci presenti. Sono ammesse deleghe (al massimo due per ogni presenza) Alla fine delle votazioni si effettua lo scrutinio da parte di almeno due scrutatori nominati dall'Assemblea. Vengono eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora un candidato decida di non accettare la carica viene nominato quello che segue nel numero delle preferenze.

L'assemblea ordinaria dei soci sarà valida:

- a) in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci ordinari in regola con le quote sociali;
- b) in seconda convocazione (da effettuarsi non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ordinari in regola con le quote sociali. In seconda convocazione (da effettuarsi non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione) sarà valida con qualunque numero dei soci ordinari presenti in regola con le quote sociali. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati .

Art.11) L'Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il rendiconto nonché l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è costituito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà essere affiancato da un Comitato Scientifico che, costituito da professionisti di chiara fama delle diverse discipline, potrà agire da supporto nel suggerire temi e prendere visione del programma di lavoro annuale stabilito dal Comitato Direttivo. I membri del Comitato Scientifico saranno nominati dal Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, oltre il Presidente che lo presiede.

La scadenza dei mandati dei consiglieri avviene in maniera scalare in modo che ad ogni elezione venga eletta la metà dei membri del Consiglio.

Le cariche conferite, successivamente all'atto costitutivo, hanno durata di un triennio; i consiglieri nominati nella prima assemblea avranno la seguente durata: la metà dei membri durerà in carica due anni; l'altra metà dei membri durerà in carica per il normale triennio; la durata dei Consiglieri eletti nella prima assemblea è attribuita in relazione al numero dei voti ottenuti e quindi dureranno in carica un biennio i consiglieri che verranno eletti con il minor numero di voti; tre anni i Consiglieri che verranno eletti con il maggior numero di voti.

L'assemblea nominerà, sempre a votazione segreta, tra i soci l'Organo di controllo con i requisiti di legge che ha l'incarico di controllare l'esattezza delle registrazioni contabili e ha diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio. Tra i consiglieri il Consiglio direttivo nominerà il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri non sono rieleggibili immediatamente, ma possono essere eletti alla carica di Presidente. Possono essere rieletti consiglieri dopo un triennio.

Nessuna carica è retribuita, possono però essere stabiliti dei rimborsi spese a favore dei componenti gli organi sociali o di soci che svolgano particolari attività loro attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio, l'assemblea dovrà essere convocata entro un mese dai Consiglieri superstiti, per la integrazione del Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo spetta la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che non siano di competenza dell'assemblea. Può predisporre regolamenti che dovranno essere approvati dalla successiva assemblea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i soci responsabili di progetti culturali e/o organizzativi promossi dall'associazione.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i soci responsabili di progetti culturali e/o organizzativi promossi dall'associazione.

L'Organo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Viene convocato con lettera o qualsiasi altro mezzo di cui sia riscontrabile prova di ricevimento almeno otto giorni prima della riunione, o in casi di urgenza tre giorni prima, da effettuarsi presso la sede sociale o altrove, sempre comunque in Italia. Le riunioni possono svolgersi anche in televideo conferenza fatti salvi i requisiti di identificazione e la presenza del Presidente e del segretario. Restano valide le riunioni dove siano presenti tutti i membri.

Le deliberazioni dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.12) Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

È rieleggibile, ma per non più di due trienni consecutivi. Alla scadenza dei due trienni il Presidente non può assumere ruoli direttivi nel successivo mandato triennale, anche se può essere cooptato dal Consiglio Direttivo come consulente.

È di diritto il legale rappresentante dell'Associazione. Esso è delegato a stare in giudizio e a rappresentare l'associazione con facoltà di assumere impegni nei confronti dei terzi con tutti i poteri sempre nell'ambito dell'oggetto sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

Al Presidente spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio alle cui riunioni partecipa, presiedendolo con diritto di voto; può delegare determinati compiti ad altri consiglieri.

Il Presidente può pure nominare procuratori speciali e affidare deleghe a soci anche non consiglieri, dandone previa comunicazione ai consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente a conferire deleghe anche a non soci per il compimento di singoli atti o determinate categorie di atti e può anche nominare insieme al Presidente, un tesoriere, non necessariamente facente parte del Consiglio, con facoltà di effettuare riscossione di somme ed operazioni bancarie quali aperture di conti correnti ed emissione a girate di assegni: la nomina del tesoriere deve risultare da verbale del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato o su sua delega.

Art. 13) L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico sindaco unico con incarico anche di revisione, è nominato dall'Assemblea a propria discrezione e in ogni caso al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14) Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e/o comunque a discrezione dell'assemblea, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.15) Patrimonio e Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16) Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.17) Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2020.

Il bilancio e/o rendiconto è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, alla sua istituzione e/o comunque reso pubblico con gli strumenti previsti dalla legge.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità³

richiesta scritta, anche a mezzo pec, dell'accesso alla sede legale per la consultazione contenente i motivi e l'indicazione dei documenti da esaminare con richiesta di appuntamento.

Art. 19) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.